

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (D. Lgs. 152/2006 - D. Lgs. 4/2008)

PIANO RIQUALIFICAZIONE SITO IN COMUNE DI ALBA ADRIATICA (Teramo)

VIA RODI. RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Proponente: AGAPANTHUS SRL Via Veneto n°142

64011 Alba Adriatica (TE)

1. PREMESSA

La presente relazione intende fornire gli elementi conoscitivi necessari al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di Riqualificazione sito nel Comune di ALBA ADRIATICA (Teramo) Via Rodi.

Per quanto riguarda la normativa che disciplina la Valutazione Ambientale Strategica, si riporta di seguito una sintesi dei principali riferimenti sulla VAS ricavabili dalla sezione sito istituzionale della Regione Abruzzo (<http://www.regione.abruzzo.it/xAutoritaAmb/>):

“Una fondamentale novità nella prassi della programmazione e pianificazione è costituita dall'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prevista dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti ambientali di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Obiettivo principale di tale Direttiva è quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo

sostenibile". Fra gli elementi strategici per il conseguimento di tale obiettivo, particolare importanza rivestono:

- l'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di determinati piani e programmi;
- la consultazione delle autorità che "per le loro specifiche competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi" e del pubblico;
- l'accesso all'informazione.

La VAS si caratterizza, quindi, come strumento essenziale per una pianificazione e programmazione sostenibili, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti ma anche dalla messa in atto di strategie contenute nei piani e programmi. Tale procedura, configurandosi come processo trasparente e ripercorribile, ha come elemento distintivo elevati livelli di concertazione, consultazione e partecipazione, presupposti indispensabili ai fini di una localizzazione condivisa e sostenibile degli interventi pianificati sul territorio.

Riferimenti Comunitari

- Direttiva 2001/42/CE
- Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE
- Manuale VAS per la Politica di Coesione 2007-2013 • Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Commissione Europea (DG Ambiente)

Il recepimento della Direttiva VAS in Italia è avvenuto con il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'Ambiente) recante "Norme in materia ambientale".

- Testo Unico per l'Ambiente
- Ulteriori disposizioni correttive ed integrative sono state introdotte dal decreto legislativo

16 gennaio 2008, n. 4

Riferimenti regionali

La Regione Abruzzo disciplina l'articolazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica mediante i seguenti strumenti:

- Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale"
- Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n.148 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali"
- Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale."
- Circolare 02/09/2008 - Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN)
- Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi
- Circolare 18/12/2008 - Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale" (tratto dal sito della Regione Abruzzo).

La Regione Abruzzo, nell'intento di fornire un supporto alle Amministrazioni Locali interessate alla predisposizione di Piani e Programmi soggetti a V.A.S., ha organizzato una serie di incontri tematici e predisposto dei materiali di base relativamente all'applicazione, appunto, della V.A.S.. Nel prosieguo del presente documento, pertanto, si riporta, laddove ritenuto necessario, quanto è possibile estrarre (e che viene ritenuto utile inserire) dal sito internet della Regione Abruzzo

(<http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/>) per fornire un quadro generale integrativo al presente documento e che possa essere di supporto a quanti ne dovranno prendere visione e che possono non avere una conoscenza specifica delle varie fasi della

Valutazione Ambientale Strategica.

Con la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata introdotta la procedura di Valutazione l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. Obiettivo di detta Direttiva è quello "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (Art. 1, Direttiva 2001/42/CE). La direttiva europea è stata recepita nella parte seconda dal Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 entrata in vigore il 31 Luglio 2007, modificato e integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4." (tratto dal sito della Regione Abruzzo).

Fase di Screening - Verifica di Assoggettabilità - La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12 sotto riportato. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità Competente un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto. Detto Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente. L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P

dai successivi obblighi della procedura di VAS.

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.” (tratto dal sito della Regione Abruzzo).

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24/L

Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di

verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Schema Verifica di Assoggettabilità

I soggetti proponenti, concordemente con il tecnico responsabile della redazione del presente Rapporto Preliminare Ambientale, INDIVIDUANO nei seguenti soggetti, le autorità competenti in materia ambientale (ACA) da coinvolgere nella procedura di consultazione, come richiesto nel D.lgs 152/2006 art. 12:

Amministrazione Comunale di Alba Adriatica

Indirizzo: Uffici comunali di Via A. Bafile n. 71

Ufficio urbanistica - Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)

e-mail: urbanistica@comune.alba-adriatica.te.it

Ufficio manutenzione e ambiente

e-mail: manutenzione@comune.alba-adriatica.te.it

Provincia di Teramo

Ufficio Urbanistica – Pianificazione Territoriale

Indirizzo: ViaD' Annunzio, 28 - 64100 Teramo

PEC: pianificazioneterritoriale@pec.provincia.teramo.it

A.R.T.A. Abruzzo (ARTA Abruzzo – GdL VAS)

Indirizzo: Viale G. Marconi, 178 - 65100 – Pescara – e-mail: gdlvas@artaabruzzo.it

Regione Abruzzo - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e

Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia-

Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio
valutazione impatto ambientale, Sportello Regionale per l'Ambiente (S.R.A.)

Indirizzo: Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila

e-mail: sra@regione.abruzzo.it

PEC: via@pec.regione.abruzzo.it

Tutta la documentazione utile ai fini della Verifica di Assoggettabilità sarà spedita dai soggetti proponenti all'autorità procedente (Comune di Alba Adriatica) che provvederà alla trasmissione della predetta documentazione all'autorità competente (Comune di Alba Adriatica – Regione Abruzzo – ARTA Abruzzo-Provincia di Teramo) sia su supporto cartaceo che informatico. In seguito l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente (coincidenti entrambe nella figura del Comune di Alba Adriatica) individueranno i soggetti competenti in materia ambientale e trasmetteranno loro il documento preliminare per acquisirne il parere entro 30 gg. Le autorità competente e procedente recepiranno gli eventuali pareri ed osservazioni da parte sia di soggetti pubblici che privati interessati a seguito della pubblicazione ed entro 90 gg. si pronunceranno con un provvedimento di assoggettabilità, il tutto nel rispetto dell'art. 12 del D.lgs 152/2006. La documentazione sarà pubblicata sul BURA della Regione Abruzzo, affissa sull'Albo Pretorio del Comune di Alba Adriatica e pubblicata sul sito web del comune stesso.

2. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Il progetto di cui si tratta è soggetto a molteplici sistemi normativi:

- 1) P.R.P. Piano Regionale Paesistico;
- 2) P.T.P. Piano Territoriale Provinciale;

3) N.T.A. del Piano Regolatore Generale di Alba Adriatica approvate il 04/06/2004 con C.C. N°30;

4) Disciplina vigente in materia ambientale e in particolare al D. Lgs. 128/2010, al D. Lgs 16/01/2008 n° 4 ed in particolare al D. Lgs 152/2006 in quanto ricadente nel punto 3 dell'“Articolo 6 - Oggetto della disciplina:

- Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. La presente “sintesi non tecnica”, introdotto dalla Direttiva 2001/42/CE, (recepita dal suddetto D. Lgs 16/01/2008 n. 4), viene richiesta dalla Regione Abruzzo come documento da allegare alla verifica di assoggettabilità di cui al precedente punto 4).

L'iter autorizzativo prevede pertanto la presentazione del progetto alla Regione Abruzzo presso:

REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Valorizzazione ambientale, Sportello Regionale per l' Ambiente (S.R.A.) Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila – email: sra@regione.abruzzo.it PEC: via@pec.regione.abruzzo.it

A.R.T.A. Abruzzo. (ARTA Abruzzo – gdlvas@artaabruzzo.it)

per la verifica di assoggettabilità.

Si fa in anticipazione presente che il progetto riqualificazione coinvolge unicamente il comune di Alba Adriatica e che per la sua realizzazione non è previsto il ricorso ad espropri in quanto tutte le opere da realizzare ricadono all'interno della proprietà del proponente, inoltre la natura locale del Piano lo esclude dalla valutazione riferita agli art.

30-31-32 del Titolo IV del D.lgs 152/2006 sulla natura interregionale e transfrontaliera dell'intervento.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'area di proprietà della ditta in oggetto, interessata al presente intervento, è situata nel Comune di Alba Adriatica, in Via Rodi ed è distinta al catasto terreni al foglio n. 10, particelle n.3275, n.3286 e n.3288 per complessivi mq. 10.321,00.

Su tale area insiste un fabbricato adibito a servizi per il campeggio autorizzato con concessione di costruzione n.457 del 19.01.1979 e concessione di costruzione n.118 del 13.11.1990

L'intervento consiste nella demolizione del fabbricato di cui sopra e realizzazione di n.3 edifici ai sensi dell'art.3, comma 1 lettera D del D.P.R. 380/2001 come modificato dal decreto semplificazioni ed in conformità al vigente piano regolatore, art. 26, 27 e 28 delle N.T.A.

Tale area è circondata a più lati da lotti di terreno su cui sono stati realizzati fabbricati, pertanto si è reso necessario eliminare quelle piccole incongruenze dovute al fatto che il P.R.G. non tiene conto della reale situazione dei luoghi. Trattasi di prendere atto di situazioni già esistenti come l'utilizzazione ai fini edificatori di un'area sul lato Ovest del comparto (evidenziata in colore celeste), e altra parte già annessa al comparto n.4 (evidenziata con colore giallo). Tali interventi non compromettono in alcun modo le previsioni di P.R.G. Sulla particella n.3275 insiste un fabbricato di cui si prevede l'enucleazione dal comparto per una superficie fondiaria complessiva di mq.1.123,00.

Per quanto sopra esposto l'area complessiva dell'intervento in oggetto risulta essere pari a mq. 10.321,00, e l'area enucleata pari a mq. 1.123,00.

□ Considerando che è stato assunto un indice territoriale $U_t = 0.45 \text{mq./mq.}$ con, cessione aree pubbliche pari al 65%, sulla base di tali parametri si ottiene:

□ **AREA DA CEDERE AL COMUNE**

$$\text{MQ. } 10.321,00 \times 0.65 = \text{MQ. } 6.708,65$$

□ **SUPERFICIE FONDIARIA COMPARTO**

$$\text{MQ. } 10.321,00 \times 0,35 = \text{MQ. } 3.612,35$$

□ **SUPERFICIE EDIFICABILE**

$$\text{mq. } 10.321,0 - \text{mq. } 1.123,00 \text{ (area enucleata)} = \text{mq. } 9.198,10$$

$$\text{mq. } 9.198,10 \times 0,45 = \text{mq. } 4.139,10 +$$

$$\text{(Area enucleata) mq. } 1.123,00 \times 0,90 = \underline{\underline{\text{mq. } 1.010,70}} =$$

SUPERFICIE EDIFICABILE TOTALE MQ. 5.149,80

Le opere di urbanizzazione consistono in:

- Realizzazione di strade e parcheggi secondo le indicazioni del P.R.G.;
- Impianto di smaltimento delle acque bianche;
- Impianto di smaltimento delle acque nere;
- Impianto di illuminazione pubblica;
- Sistemazione a verde delle aree da cedere al comune;

Tali opere sono state dettagliatamente descritte e disegnate nei particolari esecutivi (tav.10/12), in tale tavola sono specificati i lavori da eseguire ed i materiali utilizzati, le aree da cedere sono state individuate nelle (tav.2/12 e tav, 3/12).

Particolare cura sarà posta nella sistemazione dell'area non occupata dai fabbricati; saranno previsti percorsi pedonali, aree a prato con l'inserimento di pini del tipo "pinus pinea" e di cespugli fioriti tipo "oleandri" e "ibiscus".

Opere di mitigazione

Le opere di mitigazione sono quelle finalizzate a ridurre al minimo l'impatto negativo del Piano durante o dopo la sua realizzazione. DURANTE L'accesso alla zona di cantiere è garantito anche ai mezzi di cantiere dalla viabilità esistente. Non sarà necessario prevedere modifiche neppure provvisorie ai percorsi attuali. Le movimentazioni di terra saranno ridotte al minimo in quanto la quantità di materiale da spostare sarà esigua non essendoci rilievi o pendenze significative nell' area di intervento. Le opere d' arte riferite ai sottoservizi a rete saranno poste nel terreno grazie a mezzi da cantiere di piccola misura e non condizioneranno la circolazione attuale all' interno del sub-comparto essendo tutto il cantiere temporaneamente recintato. Peraltro la terra smossa verrà smaltita come stabilito in fase di Pianificazione quindi non ci sarà spreco o accumulo in situ di materiale di risulta. In ogni caso non verranno lasciati abbandonati mucchi di inerti o detriti né nel cantiere né nelle aree esterne. Durante la fase di costruzione dell'impianto si useranno gli accorgimenti tecnici per ridurre le dispersioni di polveri nelle aree circostanti.

7. CONCLUSIONI

Con riguardo alla previsione di eventuali impatti significativi sull'ambiente ed in applicazione della griglia di valutazione di cui al punto 2 dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, può dunque concludersi, che il progetto di riqualificazione di proprietà della ditta AGAPHANTHUS oggetto della presente verifica:

- non ha alcun effetto sul regime giuridico dei suoli ed è priva di contenuto pianificatorio
- né introduce nuove destinazioni urbanistiche;

- risulta pienamente coerente con le previsioni insediative del vigente P.R.G.;
- non genera “rischi per la salute umana o per l’ambiente”;
- non genera “effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”.

In considerazione inoltre di tutta l’analisi sopra esposta in virtù della favorevole collocazione territoriale che non è caratterizzata da forti specificità, della conformità con tutti gli strumenti pianificatori vigenti, dell’auspicabilità dell’intervento ai sensi delle attuali politiche comunitarie in tema di sostenibilità ambientale, il progetto proposto è compatibile con il territorio e il suo impatto potenziale è quasi nullo.

In virtù delle considerazioni espresse nei precedenti paragrafi, si ritiene in conclusione che lo strumento oggetto di verifica non risulti assoggettabile a procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui n. 152/2006 e smi.

Alba Adriatica lì 10.03.2021

IL PROGETTISTA